

Roma, 8 marzo 2011



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Alla ARIS

*Associazione Religiosa Istituti Socio - Sanitari
Largo della Sanità Militare 60
00184 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0003186

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamentazione dell'attività *intramoenia* per il personale non medico – obblighi contributivi – disciplina in materia di tempi di lavoro.

L'ARIS, Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari, ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla regolamentazione dell'attività *intramoenia* per il personale sanitario non medico quali infermieri, tecnici di radiologia o di laboratorio, nonché logopedisti e fisioterapisti per i quali non sussiste un apposito albo professionale.

In particolare, l'istante chiede se, nello svolgimento dell'attività *intramoenia*, sia possibile:

- non assoggettare i compensi derivanti dalle predette prestazioni agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato;

- ritenere le prestazioni in oggetto escluse dall'ambito di applicabilità delle limitazioni in materia di orario di lavoro (riposi giornalieri, settimanali, straordinario ecc.) di cui al D.Lgs. n. 66/2003.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Va premesso innanzitutto che l'attività *intramoenia* costituisce una modalità di erogazione delle prestazioni lavorative da parte del personale sanitario, caratterizzata dall'utilizzo delle strutture ambulatoriali pubbliche, ma con le stesse modalità di svolgimento tipiche di uno studio privato: il personale, medico e non, è infatti tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa sostenuta è detraibile dalle imposte.

In particolare, tale attività viene espletata da tutti gli specialisti, dipendenti delle ASL o dall'Azienda ospedaliera, che hanno scelto l'esclusività del rapporto di lavoro con i suddetti Enti Pubblici.

È necessario, infatti, che il personale abbia rinunciato a svolgere l'attività libero professionale al di fuori delle ASL e la presti esclusivamente all'interno del servizio pubblico, servendosi delle strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso.

Ciò detto, è opportuno ricordare che, per ormai consolidata giurisprudenza, ogni prestazione di fatto di un'attività economicamente suscettibile di valutazione, può indifferentemente formare oggetto di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, a seconda che ricorra o meno l'assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 28 luglio 2008, n. 20352).

Nello specifico, l'attività *intramoenia* consiste nell'erogazione dell'attività lavorativa in piena autonomia, sia per quanto concerne i modi sia i tempi di svolgimento della stessa: la prestazione è, infatti, soggetta al pagamento di un compenso liberamente stabilito dal professionista ed approvato dalla Direzione Sanitaria e, come evidenzia l'interpellante, viene svolta rigorosamente al di fuori dell'orario di lavoro.

Pertanto, tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione dei tempi e dello svolgimento della suddetta attività – salvo diverse modalità della prestazione lavorativa da verificare caso per caso – appare chiaro che la stessa costituisce una prestazione libero professionale autonoma.

Ne conseguirebbe che i compensi derivanti dalle predette prestazioni non vanno assoggettati agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'art. 50, comma 1 lett. e), TUIR dispone l'assimilazione dei compensi per l'attività libero professionale intramuraria a quelli propri del rapporto di lavoro dipendente, ai soli fini fiscali.

Alla luce di quanto sopra, in risposta al secondo quesito, appare evidente la non applicabilità nell'ambito dell'attività intramuraria, delle limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 previste in riferimento alla attività di lavoro dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

MT